



## IL TRIBUNALE DI VITERBO

riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| dott. Ettore Capizzi     | Presidente   |
| dott.ssa Maria Luparelli | Giudice      |
| dott.ssa Chiara Serafini | Giudice rel. |

ha emesso il seguente

## DECRETO

letto il ricorso depositato in data 30.04.2015 dalla La.VI. Car. S.n.c. di Taratufolo Germano e C., con cui si chiede l'ammissione della società alla procedura di concordato preventivo, con riserva di produrre la documentazione di cui all'art. 161 L. F. nel termine da assegnare, alla luce della previsione di cui al D.L. 83/2012;

rilevato che la Cancelleria ha provveduto a chiedere la pubblicazione della domanda nel Registro delle Imprese e a trasmetterla al PM in sede;

visto l'art. 161, comma 6, L. Fall secondo cui: *"L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma. In mancanza, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo"*;

visto il verbale del 31.03.2015, attestante la deliberazione dei soci in ordine alla proposizione della domanda di concordato, in conformità alla previsione di cui all'art. 152 lett. a) L.Fall.;

ritenuta la competenza del Tribunale adito in considerazione dell'ubicazione della sede legale della società risultante dalla visura depositata;

visti altresì i bilanci relativi agli ultimi tre anni dai quali si desume la sussistenza dei requisiti di fallibilità di cui all'art. 1 L. Fall.;

ritenuto che, ai sensi dell'art. 161 comma decimo L. Fall., possa essere concesso il termine richiesto di giorni 120;

ritenuto necessario, alla luce della situazione finanziaria della società, desumibile dalla documentazione contabile depositata in atti, che l'istante relazioni al Tribunale con cadenza mensile sull'attività di ordinaria amministrazione posta in essere, con particolare riferimento ai pagamenti eseguiti nell'ambito della richiamata ordinaria amministrazione, ferma restando la necessità di autorizzazione del Tribunale per ogni atto di straordinaria amministrazione e comunque per pagamenti di importo superiore a € 10.000,00;

ritenuto altresì opportuno, tenuto conto del termine concesso e della concreta situazione patrimoniale della società, disporre sin da ora la nomina di un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161 L. Fall., con conseguente fissazione di un fondo per le spese di procedura necessarie;

**P.Q.M.**

assegna a parte ricorrente termine di giorni 120 dalla comunicazione del presente decreto per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione prevista dalla legge fallimentare oppure di una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti;

nomina un commissario giudiziale nella persona del dott. Stefano Tedeschi il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.fall. e degli altri obblighi sottoindicati;

dispone che la ricorrente, entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione del presente decreto, depositi la somma di € 20.000,00 a titolo di fondo spese, effettuando il relativo versamento su un conto corrente intestato alla procedura da aprire presso la Banca di Viterbo, nell'agenzia che ha sede in questo Tribunale;

dispone altresì che la ricorrente, con cadenza mensile, depositi in cancelleria una situazione finanziaria aggiornata dell'impresa trasmettendone copia al commissario giudiziale, cui dovrà anche inviare una breve relazione informativa ed esplicativa, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad Euro 10.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino; il commissario giudiziale, esaminata tale documentazione, ne riferirà con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale solo ove ravvisi la violazione ad uno degli obblighi sotto indicati;

a tal riguardo si segnala che:

non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;

non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;

occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-bis, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-quinquies l.fall.;

non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-bis, 173 e 182-quinquies l.fall.;

in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;

il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;

verrà considerato elemento dimostrativo di tale inidoneità – tra l'altro - anche il mancato deposito in termini della cauzione fissata da questo Tribunale.

Dispone che la cancelleria restituisca il fascicolo al giudice relatore unitamente ad eventuali fascicoli prefallimentari, non appena la ricorrente avrà depositato la documentazione oggetto di riserva ovvero, in caso di omesso deposito, alla scadenza del termine di cui sopra nonché nei casi in cui il Commissario riferisca circa le violazioni degli obblighi di cui sopra.

Così deciso in Viterbo in data 13.05.2015

Il Giudice relatore

dott. ssa Chiara Serafini

Il Presidente

dott. Ettore Capizzi

DEPOSITATO

Viterbo, 13 MAG 2015

IL CANCELLIERE

Dott. Santi LANZO